



COPIA CONFORME

**Disciplinare per lo svolgimento delle elezioni del componente elettivo  
del Consiglio di Amministrazione**

Il presente disciplinare è redatto secondo quanto disposto dall'Articolo 5 dello Statuto e nelle more dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente, vigente dal 1° agosto 2020, che all'Articolo 3, comma 2, recita "Le modalità di svolgimento delle elezioni del membro interno sono disciplinate con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione".

**Articolo 1 - Indizione delle elezioni**

Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto sono indette le elezioni per la designazione del componente elettivo del Consiglio di Amministrazione in applicazione a quanto previsto dal Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, articolo 2, comma 1, lettera n.

**Articolo 2 - Collegio unico**

È costituito un collegio unico.

**Articolo 3 - Elettorato attivo**

1. Costituisce elettorato attivo (elettori) tutto il personale di ruolo e a tempo determinato (sia a tempo pieno che a tempo parziale) inquadrato nei profili di Ricercatore o Tecnologo che non sia in posizione di aspettativa senza assegni o di comando.
2. Per poter esercitare il diritto di voto è necessario trovarsi nella posizione citata al comma precedente alla data della formazione degli elenchi degli elettori e non esserne decaduto alla data di avvio del periodo in cui si esercita il diritto di voto.
3. L'Amministrazione centrale, al fine di predisporre gli elenchi dell'elettorato attivo, provvede a trasmettere alla Commissione elettorale di cui al successivo articolo 7 i nominativi e gli indirizzi di posta elettronica nel dominio [crea.gov.it](mailto:crea.gov.it) dei Ricercatori e Tecnologi che possono esercitare il diritto di voto così come stabilito nei commi 1 e 2.
4. La Commissione elettorale provvede ad inviare a Ricercatori e Tecnologi un messaggio e-mail individuale che conferma la presenza nella lista degli elettori, nonché a pubblicare sul sito web del CREA un avviso che inviti coloro che, pur avendone i requisiti non avessero ricevuto il suddetto messaggio, ad informarne la Commissione elettorale che provvederà alle necessarie verifiche e correzioni.
5. I Direttori dei Centri di ricerca, pur provenienti dai ruoli di Ricercatore o di Tecnologo del CREA, nominati in esito a procedure concorsuali, non fanno parte dell'elettorato attivo, essendo collocati in posizione di aspettativa senza assegni dal ruolo di Ricercatore o Tecnologo.



#### Articolo 4 - Elettorato passivo

1. Allo scopo di assicurare la massima continuità durante l'intero quadriennio di attività del Consiglio di Amministrazione, l'elettorato passivo (candidati) è riconosciuto ai soli Ricercatori e Tecnologi di ruolo dell'Ente.
2. Sono esclusi dall'elettorato passivo (candidati) i componenti interni del Consiglio scientifico e i Direttori dei Centri di ricerca.

#### Articolo 5 - Presentazione delle candidature

1. Possono presentare la propria candidatura tutti i titolari di elettorato passivo.
2. La commissione elettorale dà avvio all'accettazione di candidature mediante avviso sul sito web dell'Ente. La candidatura è presentata a titolo esclusivamente individuale. Non sono richieste firme di presentazione.
3. La candidatura viene presentata con raccomandata A/R o PEC ([crea@pec.crea.gov.it](mailto:crea@pec.crea.gov.it)) inviando richiesta scritta al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria CREA - Presidente Commissione elettorale, Via Po 14, 00198 Roma, utilizzando il **format allegato al presente disciplinare**, corredato da una copia fotostatica della carta di identità, un *curriculum vitae* e un documento di presentazione, anche programmatica, redatto dal candidato sotto la propria responsabilità (max 2000 parole). Entrambi i documenti andranno prodotti secondo le modalità riportate nel format allegato, ai fini della loro pubblicazione sul sito web.
4. I dati raccolti dall'Amministrazione saranno trattati per le sole finalità relative alle elezioni in parola e, per il solo candidato eletto, per tutta la durata in carica nel Consiglio.  
La richiesta di candidatura deve contenere la seguente dichiarazione: *“Con riferimento alle vigenti normative in tema di tutela dei dati personali, il sottoscritto autorizza il CREA a pubblicare integralmente i documenti allegati sul sito web del CREA fino all'espletamento delle elezioni del componente elettivo del Consiglio di Amministrazione e, in caso di elezione dello scrivente, per tutta la durata in carica nel Consiglio stesso”*. Qualora la lettera non riporti tale dichiarazione, i documenti allegati non saranno pubblicati sul sito del CREA, pur permanendo l'indicazione del nome del candidato sul sito stesso.
5. Le candidature devono pervenire al CREA entro il quindicesimo giorno solare dalla data di pubblicazione sul sito dell'avviso di accettazione delle candidature.

#### Articolo 6 - Ammissibilità

L'ammissibilità delle candidature verrà verificata sulla base dei seguenti criteri:

- titolarità dell'elettorato passivo ai sensi del combinato disposto dagli articoli 3 e 4;
- rispetto di quanto previsto all'articolo 5.

In caso di rilevazione di difetti meramente formali, comunicati all'interessato via e-mail, sarà consentita la regolarizzazione, assegnando un termine per provvedervi.

### **Articolo 7 - Commissione elettorale**

1. Il Direttore Generale del CREA, con proprio Decreto, costituisce una Commissione elettorale composta da tre dipendenti a tempo indeterminato che non siano parte dell'elettorato attivo; uno dei tre componenti sarà scelto tra i Dirigenti dell'Amministrazione Centrale e svolgerà le funzioni di Presidente.
2. La Commissione elettorale deve insediarsi e tenere la prima riunione entro i termini che verranno stabiliti nel Decreto di nomina della Commissione stessa.

### **Articolo 8 - Compiti della Commissione elettorale**

1. La Commissione elettorale:
  - acquisisce dall'Amministrazione l'elenco generale degli elettori e dei relativi indirizzi di posta elettronica;
  - redige le liste degli elettori previa verifica di eventuali omissioni;
  - verifica le candidature e ne decide l'ammissibilità;
  - sovrintende alla pubblicazione dei nomi dei candidati, dei loro *curriculum vitae* e dei documenti di presentazione, anche programmatica, sul sito web del CREA;
  - sovrintende alla predisposizione della procedura informatica per la votazione con il supporto dell'Amministrazione o altre unità organizzative;
  - nomina 3 scrutatori aggiunti;
  - organizza e gestisce le operazioni di scrutinio;
  - redige i verbali delle operazioni elettorali sino a quello finale contenente i risultati;
  - trasmette al Direttore Generale del CREA i risultati elettorali ai fini dei successivi adempimenti di competenza.
2. I verbali delle operazioni elettorali devono essere sottoscritti dal Presidente della Commissione elettorale e da tutti i componenti della Commissione stessa.
3. Il verbale finale è trasmesso al Presidente dell'Ente dal Direttore Generale.

### **Articolo 9 - Modalità di svolgimento delle elezioni**

1. La Commissione elettorale sovrintende alla predisposizione della procedura informatica per l'esercizio del voto rispettando i seguenti vincoli:
  - la procedura deve essere accessibile tramite browser web;
  - il voto è individuale e segreto. La segretezza viene assicurata tramite l'invio di una password individuale a ciascun membro dell'elettorato attivo utilizzando come destinatario la casella e-mail nominativa nel dominio [crea.gov.it](mailto:crea.gov.it);
  - viene registrato l'avvenuto esercizio del voto di ciascun membro dell'elettorato attivo;
  - può essere espressa una sola preferenza; è consentito non esprimere preferenze (equivalente a scheda bianca).
2. Le operazioni di voto si estendono su quattro successivi giorni lavorativi (eventuali giorni festivi intermedi non saranno conteggiati). Si apriranno alle ore 0:00 del primo giorno e si chiuderanno alle ore 15:00 dell'ultimo giorno.



### **Articolo 10 - Operazioni di scrutinio**

1. Le operazioni di scrutinio si svolgeranno alla presenza della Commissione elettorale e degli scrutatori aggiunti e consistono nell'accesso, salvataggio su supporto non riscrivibile e stampa in PDF dell'esito delle votazioni.
2. In esito alle operazioni di scrutinio, la Commissione elettorale redige il verbale di scrutinio contenente: il numero degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti, il numero dei voti espressi per ciascun candidato, le schede bianche, l'indicazione del candidato eletto.

### **Articolo 11 - Validità delle elezioni**

1. Le votazioni sono valide qualunque sia il numero degli elettori che hanno espresso il voto.

### **Articolo 12 - Candidati eletti**

1. Risulta eletto per il Consiglio di Amministrazione il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti.
2. Qualora si registri una parità di voti tra candidati che impedisca di definire in modo univoco l'eletto, si procederà al ballottaggio tra i candidati in posizione di ex aequo, nuovamente attraverso procedura informatica, nei giorni immediatamente successivi allo scrutinio, e comunque non oltre il quindicesimo giorno lavorativo dalla sottoscrizione del verbale di scrutinio da parte della Commissione elettorale. L'avvio di un eventuale ballottaggio sarà comunicato tramite avviso sul sito dell'Ente.

### **Articolo 13 - Cessazione o decadenza dall'incarico**

1. Costituisce motivo di decadenza dalla posizione di componente eletto del Consiglio di Amministrazione il venir meno delle condizioni di permanenza nell'elettorato. In particolare, cessa dall'incarico il personale posto in quiescenza o comandato presso altri Enti o collocato in aspettativa senza assegni.
2. In caso di decadenza o cessazione del mandato a qualsiasi titolo dell'eletto nel Consiglio di Amministrazione si procede entro 30 giorni all'indizione di una nuova elezione con le medesime modalità previste dal presente disciplinare.



Al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)

Presidente Commissione elettorale

Via Po 14 – 00198 Roma

PEC: [crea@pec.crea.gov.it](mailto:crea@pec.crea.gov.it)

### Candidatura alle elezioni per il componente eletto del Consiglio di Amministrazione del CREA

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_,

Codice fiscale \_\_\_\_\_,

nato/a \_\_\_\_\_, provincia di \_\_\_\_\_,

il \_\_\_\_\_;

Residente a \_\_\_\_\_, provincia di \_\_\_\_\_,

CAP \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_;

in servizio presso il CREA, Centro / Ufficio \_\_\_\_\_;

dependente di ruolo del CREA nel profilo di  Ricercatore /  Tecnologo

**presenta la propria candidatura per le elezioni a componente eletto del Consiglio di Amministrazione del CREA.**

A tal fine allega:

- una copia fotostatica del documento di identità,
- il proprio *curriculum vitae* in formato europeo \*,
- un documento di presentazione, anche programmatica, redatto sotto la propria responsabilità (max 2000 parole) \*.

**\* Nota dell'Amministrazione: per consentire la loro pubblicazione sul sito web del CREA, entrambi gli allegati NON devono contenere dati sensibili quali fotografie, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza o domicilio, numeri di telefono, indirizzi e-mail personali o altre informazioni che il candidato non desideri vengano pubblicate.**



Il sottoscritto dichiara di avere preso visione e conoscenza del “Disciplinare per lo svolgimento delle elezioni del componente elettivo del Consiglio di Amministrazione” e di accettarlo integralmente ed incondizionatamente.

Inoltre, con riferimento alle vigenti normative in tema di tutela dei dati personali, il sottoscritto autorizza il CREA a pubblicare integralmente i documenti allegati sul sito web del CREA fino all'espletamento delle elezioni del componente elettivo del Consiglio di Amministrazione e, in caso di elezione dello scrivente, per tutta la durata in carica nel Consiglio stesso. Il sottoscritto dichiara, inoltre, di avere preso visione e conoscenza del disciplinare e di accettarlo integralmente ed incondizionatamente.

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che i dati forniti saranno trattati nel rispetto delle norme di cui al GDPR (*General Data Protection Regulation*) unicamente per le finalità della procedura, che non verranno ceduti a terzi e che saranno utilizzati per il periodo necessario alla conclusione della procedura stessa e, in caso di elezione, fino alla fine del mandato.

Per ogni eventuale comunicazione, il sottoscritto indica i seguenti recapiti:

PEC \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Cellulare \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

FIRMA\* \_\_\_\_\_

\* la domanda potrà essere sottoscritta con firma digitale da chi ne risulti essere titolare oppure, in alternativa, con firma autografa.